

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 105 del 17 luglio 2018

“Istituzione dell'Unità Regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”

Art. 1 (Principi)

L'articolo descrive i principi della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Finalità)

L'articolo enumera le finalità per le quali viene istituita l'URAE.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Definizioni)

L'articolo 3 contiene le definizioni di cliente finale e di venditore, proprie delle finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Funzioni dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - URAE)

L'articolo disciplina le funzioni svolte dall'URAE.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le funzioni dell'URAE saranno svolte con le risorse umane e strumentali presenti presso l'amministrazione regionale stessa, in particolare presso la SUAM, la Stazione unica appaltante della regione Marche istituita con l.r. 12/2012.

Art. 5 (Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE)

L'articolo disciplina l'istituzione del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE, svolge attività di supporto nella definizione delle strategie proprie dell'URAE stessa.

Invarianza: la disposizione non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale; si prevede espressamente che la partecipazione al tavolo tecnico avviene a titolo gratuito.

Art. 6
(Funzioni della Giunta regionale)

L'articolo contiene la disciplina di carattere procedurale finalizzata a dare attuazione alla proposta.
Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti della clausola valutativa.
Invarianza: la disposizione non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale in quanto le attività connesse con la valutazione degli interventi previsti dalla proposta saranno svolte con le risorse umane e strumentali presenti presso l'amministrazione regionale stessa, anche a supporto del Comitato per la valutazione delle politiche costituito presso l'Assemblea legislativa regionale.

Art. 8
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della proposta.